

Sentenza n. 608/2017 pubbl. il 19/01/2017

RG n. 12425/2016

Repert. n. 526/2017 del 19/01/2017

N. R.G. 12425/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 12425/2016, vertente

tra

██████████ (C.F. ██████████),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████

██████████, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado del 16 ottobre 2014,

APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

contro

CONDOMINIO ██████████ (C.F. ██████████),

elettivamente domiciliato in MILANO, VIA ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████

██████████, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado,

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: condominio.

pagina 1 di 7



- in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice con riferimento alla invalidità della delibera nella parte relativa alle spese legali contestate, condannare la medesima alla corresponsione in favore del condominio di un importo pari alle spese legali dal medesimo sostenute per le ragioni illustrate in narrativa, nei limiti comunque di € [REDACTED]; - in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.

- in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze di fatto tutte di cui in atto, da intendersi qui integralmente trascritte precedute dalla locuzione "vero che".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2014, [REDACTED], condomina del Condominio [REDACTED], Milano, agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano perché venisse accertata e dichiarata l'invalidità, la nullità e l'annullabilità della delibera condominiale assunta in data 19 giugno 2014 per l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio 2013-2014 nella parte in cui addebitava all'attrice alcune voci di spesa, quali quelle di portineria e una voce delle spese legali poste a carico particolare della condomina *de qua*.

Il Condominio di [REDACTED], Milano, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità della impugnazione e, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, di condannare parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute.

Il Giudice di pace di Milano fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16 giugno 2015, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione.



Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 11133 /2015, depositata in data 24 agosto 2015, così decideva: *“dichiara improponibile l'azione così come proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta; compensa tra le parti le spese del presente giudizio”*.

Contro tale pronuncia, [REDACTED] ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:

- 1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PACE HA AFFERMATO LA PROPRIA INCOMPETENZA;
- 2) ERRONEITA' DELLA SENTENZA LADDOVE NON HA ACCOLTO LE DOMANDE SVOLTE.

Il Condominio, regolarmente citato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo, in via incidentale subordinata, all'accoglimento della domanda già svolta in via riconvenzionale.

Il Tribunale, ritenuto la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 10 gennaio 2017, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione immediata, previa rinuncia ai termini *ex art. 190 c.p.c.*.

L'appello deve essere rigettato con motivazione diversa da quella adottata dal Giudice di pace.

Non è, innanzitutto, condivisibile la pronuncia del giudice di pace di improponibilità della domanda per incompetenza per materia, essendo pacifico che tale eccezione non fosse stata tempestivamente sollevata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta né rilevata entro la prima udienza di comparizione da parte del giudice. L'art. 38 c.p.c., infatti, prevede espressamente che *“l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. [...] L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.”*. Alla luce di tale chiaro dettato normativo, è evidente che il



Giudice di pace abbia rilevato la questione di incompetenza, a prescindere o meno dalla sua fondatezza, quando, ormai, gli era preclusa ogni valutazione al riguardo.

X Ciò premesso, passando, quindi, ad analizzare le domande e le eccezioni svolte dalle parti, deve essere rilevata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda attrice, avendo essa a oggetto una decisione adottata all'interno di una delibera assembleare in cui è stato approvato il consuntivo dell'anno 2013-2014 e il suo riparto, la quale avrebbe dovuto essere impugnata dai condomini dissenzienti entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla delibera, ex art. 1137 c.c.. Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che la delibera, adottata in data 19 giugno 2014, sia stata impugnata con domanda proposta davanti all'Organismo di Conciliazione degli Avvocati di Milano solo in data 30 luglio 2014 (doc. 3 e 5 del fascicolo di parte opponente), quando ormai era decorso tale termine decadenziale. Nessuna rilevanza assume al riguardo quanto eccepito da parte di [REDACTED], secondo la quale tale termine perentorio dovrebbe decorrere dalla data dell'effettiva comunicazione del verbale dell'assemblea, avvenuta in data 4 luglio 2014, atteso che il suo rappresentante incaricato di partecipare all'assemblea si sarebbe allontanato prima che essa terminasse. X Risulta, infatti, *per tabulas*, che il rappresentante dell'appellante era presente al momento dell'approvazione del punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del consuntivo e del suo riparto, così come emerge dallo stesso verbale, dal quale risulta che: "L'amministratore, illustra brevemente quanto riportato nel dettaglio del consuntivo 2013, che si è chiuso con un consuntivo superiore di circa € [REDACTED], rispetto al preventivo; Però, di questa differenza [REDACTED] circa, sono dovuti a spese personali, da addebitare ai singoli condomini, per invii solleciti e/o spese legali, al quale il condomino [REDACTED] si oppone in quanto non trova corretta tale imputazione. [...] Il consuntivo viene approvato con [REDACTED] Mill. in € [REDACTED] con il voto contrario di: [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED] ([REDACTED]) per 220,46 Mill. IL riparto viene approvato con 368,51 Mill. Con il voto contrario di: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]) Srl in liq.ne), [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]) per 220,73 Mill." (doc. 3 del fascicolo di parte



attrice). Nessuna rilevanza assume, inoltre, l'eccezione di parte attrice, secondo la quale, nel caso di specie, non trova applicazione il termine decadenziale di 30 giorni, essendo nulla la delibera adottata in violazione dei principi sanciti *ex art.* 1123 c.c. o nel regolamento. Sul punto il Tribunale ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, in tema di delibera condominiale, si concretizza un'ipotesi di nullità allorquando si stabiliscono o si modificano i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'*art.* 1223 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale; tale situazione va distinta dal caso in cui, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'*art.* 1335 c.c., n. 2 e 3, si determinano in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato *art.* 1123 c.c., nel quale ricorre, invece, una circostanza di annullabilità e la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'*art.* 1137 c.c.. Secondo la Cassazione, infatti, al fine di distinguere se una delibera sia affetta o meno da nullità, è necessario verificare se oggetto della deliberazione dell'assemblea sia stata o meno la previsione e, quindi, l'adozione del criterio di ripartizione delle spesa, ovvero se l'assemblea, senza compiere alcuna determinazione in ordine ai criteri di riparto da adottare, si sia limitata ad approvare la ripartizione, specificando che solo nella prima ipotesi la delibera sarebbe affetta da nullità che può essere fatta valere, *ex art.* 1421 c.c., da qualunque interessato, indipendentemente dal decorso del termine sancito per l'impugnazione delle delibere annullabili (cfr. Cass. 6714/2010). Alla luce di tali principi è, dunque, evidente che in un'ipotesi, come quella di specie, in cui l'assemblea si sia limitata ad approvare o meno la ripartizione, così come emerge dal verbale, la delibera è meramente annullabile nel termine decadenziale di 30 giorni, *ex art.* 1137 c.c..

Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, compreso quello svolto in via incidentale subordinata, la sentenza n. 11133/2015, emessa dall'Ufficio del Giudice di pace di Milano e depositata il 24 agosto 2015, deve essere confermata con motivazione diversa da quella adottata.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M. 55/2014. Resta ferma la compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio di primo grado, in difetto di un motivo di impugnazione sul punto.

Si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002, per il versamento da parte di [REDACTED] dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* DPR 115/2002.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in via principale, da [REDACTED] e, in via incidentale subordinata, da Condominio [REDACTED], Milano avverso alla sentenza n. 11133/2015, emessa dall'Ufficio del Giudice di pace di Milano e depositata il 24 agosto 2015, così statuisce:

1. rigetta l'appello e dichiara inammissibile la domanda svolta da parte appellante;
2. condanna [REDACTED] al pagamento in favore di Condominio [REDACTED], Milano, delle spese processuali, che liquida in € [REDACTED] per competenze del difensore, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002, per il versamento da parte di [REDACTED] dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* DPR 115/2002.

Così deciso in Milano, li 16 gennaio 2017.

Il Giudice

